

Linea dura di piazza Cavour: nemmeno la cancellazione della società elimina le sanzioni

Il rinvio a giudizio congela la 231

La richiesta evita la prescrizione e l'estinzione dell'illecito

Pagina a cura

DI STEFANO LOCONTE E
GIULIA MARIA MENTASTI

Per scongiurare la prescrizione, e quindi l'estinzione, dell'illecito 231 basta la richiesta di rinvio a giudizio. A chiarirlo la sentenza n. 9006 del 17 marzo scorso (si veda anche *ItaliaOggi Sette* del 28/3/2022), con cui la quinta sezione penale della Cassazione ha ricordato che, a differenza delle persone fisiche, la richiesta di rinvio a giudizio della persona giuridica, in quanto atto di contestazione dell'illecito, interrompe il corso della prescrizione e lo sospende fino alla pronuncia della sentenza che definisce il giudizio, come previsto dall'art. 22 comma 4 dlgs 231/2001. Inoltre la sentenza, riguardante un procedimento per lesioni colpose con violazione della disciplina antinfortunistica contestate alle persone fisiche ai sensi dell'art. 590 cp e all'ente ai sensi dell'art. 25-septies dlgs 231/2001, assume un duplice rilievo se si considera che la Corte, ribaltando un precedente indirizzo giurisprudenziale sul punto, ha ritenuto che neppure la cancellazione dal registro delle imprese della società alla quale si contesti la violazione 231, per un reato commesso nel suo interesse o vantaggio, determina l'estinzione dell'illecito alla stessa addebitato, comportando il mero trasferimento della responsabilità sui soci.

Cp e 231 confronto. La sentenza in esame offre l'occasione di approfondire un tema di estrema importanza pratica, ovvero la disciplina della prescrizione nel sistema del dlgs 231/2001, che è divergente rispetto al codice penale: non solo per il diverso termine prescrizione (che per il reato-presupposto, ex art. 157 cp, dipende dalla gravità dell'offesa, mentre per l'illecito amministrativo ex art. 22 dlgs 231/2001 è sempre quinquennale), ma anche per il diverso modo di operare della disciplina dell'interruzione. Infatti, mentre nel caso della persona fisica l'interruzione della prescrizione può determinare un semplice aumento del tempo necessario per l'estinzione del reato, nel caso di tempestiva contestazione all'ente dell'illecito amministrativo il termine per l'accertamento di quest'ultimo viene sospeso, sino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio.

La prescrizione nel cp. Il nostro codice penale prevede che, decorso un tempo corrispondente al massimo della pena stabilita dalla legge per quel reato (e comunque non inferiore a 6 anni se si tratta di delitto), da calcolarsi a partire dal giorno in

Cancellazione dell'ente e responsabilità 231

Questione	La cancellazione della società dal registro delle imprese estingue l'illecito e la responsabilità 231?
Il precedente della giurisprudenza	<p>Considerato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> il dlgs 231 regola le vicende inerenti la trasformazione dell'ente e non la sua cancellazione l'art. 35 prevede che all'ente si applicano le disposizioni processuali relative all'imputato, in quanto compatibili secondo Cass. pen. n. 41082/2019, l'estinzione fisiologica e non fraudolenta dell'ente: è un caso assimilabile alla morte dell'imputato determina l'estinzione dell'illecito previsto dal dlgs 231/2001
Il cambio di indirizzo della Cassazione	<p>Considerato che l'estinzione della persona giuridica nelle società di capitali:</p> <ul style="list-style-type: none"> non consente un accostamento con l'estinzione della persona fisica comporta che la titolarità dell'impresa passi direttamente ai singoli soci Secondo Cass. pen. n. 9006/2022, con lo scioglimento della società viene meno l'obbligo di esercitare l'impresa in comune ma non i rapporti sorti nell'esercizio della stessa anteriormente né tantomeno si estinguono gli illeciti addebitati all'ente ex dlgs 231/2001 per i reati commessi nel suo interesse o vantaggio

cui giunge a consumazione, tale reato si estingue per intervenuta prescrizione, il che significa che viene meno ogni pretesa punitiva. In più, al verificarsi di adempimenti tassativamente indicati dal legislatore (tra cui l'ordinanza che applica una misura cautelare personale o convalida l'arresto, nonché la richiesta di rinvio a giudizio), la prescrizione si interrompe e il termine ricomincia a decorrere nuovamente da quel momento, pur non potendo tutto ciò comportare l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere. Se quindi il termine di prescrizione è di 6 anni, l'atto interruttivo potrà allungare il tempo necessario a 7 anni e mezzo. Inoltre, se il termine di prescrizione non decorre prima della pronuncia della sentenza di primo grado, una volta emessa, la prescrizione «cessa definitivamente», ai sensi dell'art. 161-bis cp

La prescrizione nel dlgs 231. Se il codice penale così regola la prescrizione del reato nell'ambito del processo contro l'imputato persona fisica, nel dlgs 231/2001 è l'art. 22 a trattare l'istituto con riferimento al procedimento instaurato nei confronti delle società. Specificamente, la norma prevede che

«1. le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato. 2. Interrompono la prescrizione la richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e la contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59. 3. Per effetto della interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione. 4. Se l'interruzione è avvenuta mediante la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente da reato, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio». Dunque, l'art. 22 fissa un termine prescrizione di 5 anni, che decorre dalla consumazione del reato presupposto ed è suscettibile di essere interrotto in due soli casi: 1) con la richiesta di applicazione di una misura cautelare interdittiva; 2) quando vi è contestazione a norma dell'art. 59. In quest'ultima ipotesi, il quarto comma dell'art. 22 prevede la sospensione del decorso della prescrizione fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il procedimento. L'art. 59, a propria volta, nel disciplinare le modalità della contestazione, richiama gli atti elencati all'art. 405, comma 1, cpp, fra cui compare anche la ri-

chiesta di rinvio a giudizio.

L'interruzione con la richiesta di rinvio a giudizio. Sul punto, si è posta la questione se la richiesta di rinvio a giudizio della persona giuridica interrompa il corso della prescrizione solo nel caso in cui, oltre che «emessa», sia stata anche «notificata» entro cinque anni dalla consumazione del reato presupposto; ovvero se sia sufficiente che il predetto atto venga per l'appunto emesso, essendo irrilevante la sua notifica all'ente. Dunque, seppur non siano mancate in passato pronunce difformi, l'orientamento maggioritario condiviso dalla giurisprudenza di legittimità pare propendere per la prima soluzione, avendo chiarito che, nell'ipotesi di cosiddetto reato degli enti, l'interruzione della prescrizione è posta a presidio della tutela della pretesa punitiva, sicché il regime non può che essere quello previsto per l'interruzione della prescrizione nei confronti dell'imputato e coincidere con l'emissione della richiesta di rinvio a giudizio, in modo del tutto indipendente dalla sua notificazione.

Cancellazione della società e 231. Chiarito che nel caso in esame l'illecito contestato alla società non potesse in alcun

modo ritenersi estinto per intervenuta prescrizione, la Cassazione ha spiegato il perché la responsabilità 231 non fosse venuta meno nemmeno a seguito della cancellazione della srl dal registro delle imprese.

Il precedente difforme. La Cassazione ha riconosciuto che sussiste un precedente di segno contrario (Cass. pen. n. 41082/2019, richiamato nella parte motiva anche dalla recente Cass. pen. n. 25492/2021), secondo cui in tema di responsabilità da reato degli enti, l'estinzione fisiologica e non fraudolenta dell'ente (nella specie cancellazione della società a seguito di chiusura della procedura fallimentare) determina l'estinzione dell'illecito previsto dal dlgs 231/2001, ricorrendo un caso assimilabile alla morte dell'imputato, ovvero un evento che inibisce la progressione del processo a iniziativa pubblica previsto per l'accertamento della responsabilità da reato di una persona giuridica non più esistente.

La decisione della Suprema corte. La Cassazione, con la sentenza in commento, ha deciso di discostarsene, osservando che, se è vero che il dlgs 231 disciplina in maniera espressa e articolata solo le vicende trasformative dell'ente, ciò non significa che il silenzio serbato dal legislatore circa l'estinzione dell'ente possa indurre ad accostarsi di un accostamento con la scomparsa della persona fisica, che essendo solo suggestivo esclude l'operatività del predetto art. 35: infatti, il rinvio operato dal legislatore alle disposizioni processuali relative all'imputato non è indiscriminato ma è solo «in quanto compatibili».

Inoltre, la Cassazione ha osservato che l'estinzione della persona giuridica, nelle società di capitali, comporta che la titolarità dell'impresa passi direttamente ai singoli soci: di conseguenza, con lo scioglimento della società viene meno solo l'obbligo di esercitare l'impresa in comune, ma non vengono meno i rapporti sorti nell'esercizio della stessa anteriormente allo scioglimento, né tantomeno si estinguono gli illeciti addebitati all'ente ex dlgs 231 per i reati commessi nel suo interesse o vantaggio.

In definitiva, la cancellazione della società può certamente porre un problema di soddisfacimento del relativo credito, ma non pone un problema di accertamento della responsabilità dell'ente per fatti anteriori alla sua cancellazione, responsabilità che nessuna norma autorizza a ritenere destinata a scomparire per effetto della cancellazione dell'ente stesso. Ed ecco perché rigettato il ricorso e condannata la società al pagamento delle spese processuali.